

ATTO N. DD 3513

DEL 13/07/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 154

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI VIDRACCO - VARIANTE PARZIALE AL PRG - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ ED OSSERVAZIONI.

Premesso che per il Comune di Vidracco, la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 34-19209 del 19 maggio 1997, successivamente modificato dalla Variante Strutturale di adeguamento al P.A.I., approvata ai sensi della ex L.R. 1/2007, con D.C.C. n. 5 del 21 marzo 2012;
- ha adottato alcune Varianti Parziali al PRG, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 18 del 26 maggio 2021, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al PRG vigente, ai sensi del comma 5, dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso con nota prot. n. 981 del 27 maggio 2021 (ns. prot. n. 62557 del 8 giugno 2021), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n. VP_010/2021)

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 353 abitanti nel 1971, 346 abitanti nel 1981, 417 abitanti nel 1991, 524 abitanti nel 2001, 500 abitanti nel 2011 e 494 abitanti al 01/01/2021, dato che conferma un trend demografico 1971/2011 in sostanziale incremento;
- superficie territoriale di circa 297 ettari, dei quali circa 3 ettari di collina e 294 ettari di montagna; 11 ettari presentano pendenze inferiori al 5%; 143 ettari pendenze comprese tra il 5 ed il 25% e 143 ettari con pendenze superiori al 25%. E' altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di 187,5 ettari, (circa 63 % dell'intero territorio comunale);
- è compreso nella **Zona Omogenea 9** della Città Metropolitana di Torino, denominata "*EPOREDIESE*" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 25 denominato "*Val Chiusella*" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";



Città metropolitana di Torino

- il PTC2 non lo individua quale Ambito di diffusione urbana (Art. 21 e 22 N.d.A.);
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 61 di Issiglio;
- è interessato dal corso del Torrente Chiusella;
- una porzione del territorio comunale è interessato dall'Area Protetta Provinciale Istituita EUAP0757 e dal SIC IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives";

dato atto che il Comune di Vidracco è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 18 del 26 maggio 2021 di adozione della Variante Parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, l'Amministrazione Comunale, intende modificare il Piano, introducendo alcuni interventi, derivanti sia da esigenze espresse negli ultimi tempi da cittadini e da operatori economici attivi sul territorio, sia da necessità riscontrate dall'Amministrazione Comunale a seguito di attente valutazioni, proponendo di:

- **coordinare** gli elaborati cartografici e normativi di Piano con la D.C.C. n. 26 del 4 ottobre 2019, di approvazione dei criteri per l'insediamento di attività commerciali in sede fissa, di cui all'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 114/98, in applicazione degli indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica di cui alla D.C.R. 20 novembre 2012, n. 191- 43016;

- **incentivare** la densificazione del tessuto urbano attraverso operazioni di completamento, in ambiti già edificati o già destinati dal PRG vigente a usi edificatori;

- **individuare** una nuova area per servizi, interclusa al centro abitato, da destinare a parcheggio pubblico.

Nello specifico, la Variante provvede, oltre a recepire l'adeguamento alla vigente normativa in materia di commercio, a:

- consentire la realizzazione della "Sala del Commiato", ampliando un fabbricato esistente, sede di una attività di Onoranze Funebrì; l'edificio, come precisato nella "Relazione Illustrativa" risulta esterno alla fascia di rispetto vigente, ma dista meno di 200 m dal cimitero, rientrando comunque, ai sensi della normativa in materia, tra le opere ammesse nella citata fascia di rispetto;

- implementare le destinazioni d'uso ammesse nell'area "IN1" di cui all'Articolo 54 "Zone industriali-artigianali di nuovo insediamento" delle Nda del PRG, con la "prestazione di servizi alle persone e alle cose";

- individuare una nuova area per servizi da destinare a parcheggio pubblico, P7, adiacente alla Chiesa, disciplinando l'attuazione con prescrizioni, riportate nella scheda normativa relativa alle aree per servizi del Comune.

La Variante determina l'apposizione di vincoli espropriativi e pertanto l'Amministrazione Comunale ha espletato le procedure di cui all'articolo 11 del DPR 327/2001, al fine di garantire la partecipazione degli interessati.

La documentazione di Variante, contiene la verifica:

- della compatibilità dei contenuti modificati, con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale;

- delle condizioni di rischio idrogeologico esplicitate dalle modifiche che hanno ricadute territoriali.

La Variante propone, opere di compensazione ambientale degli interventi, valutando le possibili interferenze con la zona di Tutela Ambientale denominata "Monti Pelati", individuando precise indicazioni al fine di contenerle o di eliminarle, soprattutto nelle fasi di cantierizzazione.

La Variante contiene altresì la verifica di coerenza degli interventi proposti con i Piani sovracomunali, (PTR e PPR) ed in particolare con il PTC2.

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato “*in maniera contestuale*”, accompagnando il Progetto Preliminare della Variante Parziale al PRG con l’elaborato denominato “*Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS*”. Detto documento, insieme alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati messi a disposizione dell’ “*Unità Speciale VAS, VIA, AIA*” del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 18 del 26 maggio 2021 di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G. vigente:

- “... *contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...*”;
- contiene, il prospetto numerico, che evidenzia “... *la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), relativo ad una sola Variante Parziale approvata, oltre quella in oggetto, anziché il prospetto, riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*”, come richiesto dalla vigente normativa, in materia;
- riporta quanto previsto dal comma 7, articolo 11 del Regolamento di attuazione del PPR, emanato con Decreto del Presidente G.R. 22/03/219 n. 4/R;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 22 luglio 2021;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “*Tutela ed uso del suolo*”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è specificato che: “... *contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare

le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitan, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 454-12570/2019 del 20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ..., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al PRG vigente del Comune di Vidracco, adottato con deliberazione C.C. n. 18 del 26 maggio 2021, non presenta incompatibilità con il vigente

Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **che**, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale al PRG vigente, sono formulate le seguenti osservazioni:

a) la deliberazione di adozione della Variante in oggetto, riporta il prospetto numerico inerente il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f), facendo decorrere il **periodo di validità** del Piano dall'approvazione della Variante Strutturale di adeguamento PAI, (Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 21 marzo 2012), ai sensi della ex L.R. 1/2007, la quale, per esplicita valenza legislativa non era applicabile alla definizione di Nuovi Piani o Varianti Generali; occorre pertanto, assumere quale strumento urbanistico di riferimento, il P.R.G.I. (Deliberazione G.R. n. 34-19209 del 19 maggio 1997), analizzando i contenuti di tutte le Varianti Parziali, nel frattempo approvate dal Consiglio Comunale coerentemente al dettato del comma 6, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "*I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG ...*", verificando che le modifiche apportate rientrino nei parametri citati, in caso di superamento di uno o più parametri, occorrerà stralciare l'intervento o gli interventi proposti e/o non si potrà procedere all'approvazione della Variante in questione. Alla luce di quanto precede, inoltre, trova applicazione quanto previsto dal comma 7, dell'articolo 17 della L.R. 56/77 che prevede "*se la ... città metropolitana ... ha espresso osservazioni in merito ... al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole ... della città metropolitana*";

b) si ricorda, che gli elaborati di Variante devono essere sottoscritti oltre che dal Sindaco e dal Professionista incaricato, dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento e da eventuali altri professionisti incaricati, anche nel caso di documenti informatizzati, garantendo, altresì, la piena rispondenza tra gli atti pubblicati e quelli trasmessi agli Enti coinvolti nell'iter approvativo;

c) la Direzione "*Unità Speciale VAS, VIA, AIA*" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana, in qualità di *Soggetto con competenze ambientali* e in ragione dei contenuti della Variante ha ritenuto di non esprimersi in merito alla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.. Trova pertanto attuazione, in caso di mancata espressione del parere, quanto previsto alla lettera j.1 "*Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"*", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - "*In caso di silenzio l'iter procede*";

3. **di trasmettere** al Comune di Vidracco, la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 13/07/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Claudio Schiari per Fortunato Asprea

